

**Pareri resi sul
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL
COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA
E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE
15 MAGGIO 2000, N. 10**

TITOLO V - Trattamento economico

Art. 92 – Parametri remunerativi per la partecipazione al piano di lavoro e indennità

Il trattamento accessorio del personale del comparto in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione deve essere decurtato in relazione alle assenze?

A seguito dell'Accordo del 25.05.2007 anche agli uffici di diretta collaborazione si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 92 del CCRL 2002-2005.

Nei casi di infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è escluso il compenso per la partecipazione al piano di lavoro?

Come stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 51 del vigente CCRL, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il lavoratore ha diritto, per il relativo periodo di conservazione del posto, all'intera retribuzione di cui all'art. 50 comma 7, lettera a), cioè al trattamento economico relativo ai primi 9 mesi di assenza per malattia. Tale trattamento consiste nella "intera retribuzione fissa mensile, con esclusione del compenso per la prestazione professionale individuale di cui al successivo art. 94 (...)". Non è prevista invece l'esclusione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro, da corrispondere pertanto senza operare alcuna decurtazione.

Le assenze fruitive ai sensi della legge n. 104/92 sono incluse tra quelle che l'art. 92 comma 3 prevede non comportano la decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro?

Le assenze fruitive ai sensi della legge n. 104/92 non sono comprese tra quelle elencate nell'art. 92, comma 3 e pertanto comportano la decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro.

Tali assenze peraltro godono di particolari prerogative proprio in virtù della specialità della normativa di che trattasi e della rilevanza degli interessi da essa tutelati. Esse, infatti, per espressa previsione dell'art. 47, comma 6, non sono computate ai fini del raggiungimento dei limiti temporali di cui ai precedenti commi dello stesso art. 47 e non riducono le ferie.

L'assenza dal servizio per testimonianza in giudizio può rientrare tra le assenze dal servizio elencate al 3° comma dell'art. 92 del CCRL del comparto non dirigenziale che non comportano decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro?

L'assenza dal servizio per testimonianza in giudizio per fatti non di ufficio è espressamente indicata tra le motivazioni per le quali è possibile usufruire dei permessi retribuiti previsti dall'art. 47 del CCRL e soggiace pertanto alla disciplina prevista per tali permessi, con conseguente decurtazione del compenso di che trattasi.

All'assenza del dipendente per donazione di sangue si applica la decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro prevista dal comma 3 dell'art. 92 del C.C.R.L.?

L'assenza connessa alla donazione di sangue, in quanto equiparabile secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 18/02/1992 n. 52) all'assenza per malattia, non rientra tra le assenze che comportano la decurtazione del compenso per la partecipazione al piano di lavoro, ai sensi dell'art. 92 del CCRL.

E' possibile erogare il compenso per la partecipazione al piano di lavoro a dirigenti sindacali che hanno usufruito di permesso sindacale per l'intero anno lavorativo?

Il comma 3 dell'articolo 92 del CCRL dispone che il compenso per la partecipazione al piano di lavoro deve essere decurtato in relazione alle assenze dal servizio effettuate dal dipendente tranne che per alcune tipologie di assenze espressamente individuate dalla stessa norma, tra le quali quelle per permessi sindacali senza specificare, al riguardo, limiti temporali.

Pertanto la disciplina contrattuale consente l'erogazione del compenso anche in caso di assenza protrattasi per l'intero anno.

L'assenza per interdizione per gravidanza a rischio comporta la decurtazione del compenso relativo alla partecipazione al piano di lavoro di cui al comma 3 dell'art. 92 del vigente CCRL?

L'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza disposta, per gravi complicanze, dal servizio Ispettivo del Lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 151/2001, determina di fatto il prolungamento del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 16. dello stesso Decreto legislativo.

Pertanto, poiché l'assenza per interdizione nel caso di gravidanza a rischio è equiparabile al periodo di astensione obbligatoria per maternità, la stessa non comporta decurtazione del compenso relativo alla partecipazione al piano di lavoro.all'istituto delle ferie.